Circolari ASSONIME – disponibili i numeri 28, 29, 30 e 31/2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Ricordiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 28, 29, 30 e 31/2019.

Circolare 31/2019 – La tassazione della Digital Economy secondo le più recenti linee di intervento OCSE: l'Approccio Unificato e la Tax on base eroding payments

La circolare completa l'approfondimento dei temi di fiscalità internazionale di maggior interesse per le nostre associate già in parte esaminati nella nostra precedente circolare n. 19 del 2018.

In particolare, in questa sede si focalizza l'attenzione sul tema della tassazione della digital economy e si analizzano i lavori in sede OCSE a livello dell'Inclusive Framework on BEPS (c.d. IF) che, ad oggi, comprende ben 137 giurisdizioni e che, proprio nel corso del 2019, ha prodotto alcuni importanti documenti della cui evoluzione intendiamo dare conto con questa circolare.

Circolare 30/2019- Il quadro europeo e nazionale sulla cybersecurity: dalla direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Questa circolare propone una ricostruzione sintetica degli sviluppi normativi degli ultimi anni in tema di cybersecurity a livello europeo e a livello nazionale. In particolare, la circolare analizza le caratteristiche dell'attuale sistema di governance per la cybersecurity, i nuovi obblighi che la disciplina NIS pone in capo agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali e le disposizioni relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotte dal decreto legge n. 105/2019. Infine, la circolare illustra il nuovo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza introdotto dal regolamento (UE) 2019/553, (c.d. Cybersecurity Act).

Circolare 29/2019 – IVA – La riforma degli scambi intracomunitari – Le "quattro soluzioni rapide" (Quick fixes)

La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari sarà interessata, dal prossimo 1° gennaio 2020, da alcune importanti modifiche – denominate "Quick fixes", ovvero "soluzioni rapide" – finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

In particolare, nella direttiva del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 sono contenute alcune disposizioni riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, e la valenza da attribuire al numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie. Ulteriori nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari sono state previste dal

regolamento di esecuzione n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 in relazione alle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie.

La direttiva n. 2018/1910 non è stata ancora formalmente recepita in Italia, mentre le disposizioni del regolamento n. 2018/1912 sono invece direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

In questa circolare, dopo aver ricordato brevemente le fasi che hanno portato alla introduzione delle "quattro soluzioni rapide" per l'IVA, ci soffermiamo sulle caratteristiche essenziali di ognuna di esse, confrontandole con quella che è attualmente la disciplina vigente in ambito nazionale e segnalando le criticità che potrebbero a breve verificarsi.

Circolare 28/2019 – Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico

Il Regolamento n. 537/2014 sulla revisione legale delle società rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico ha introdotto un tetto per i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione.

A partire dal 1° gennaio 2020 (per le società con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), le società che siano enti di interesse pubblico saranno tenute a monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto.

In considerazione dei problemi applicativi della disciplina, la circolare passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Le aziende interessate, possono richiederne copia inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

AUTOTRASPORTO: calendario dei divieti di circolazione anno 2020 – Dettaglio gennaio

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Informiamo che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo al calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l'anno 2020 per i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Nell'attesa, anticipiamo che per il mese di gennaio la circolazione è vietata:

– 1° gennaio (mercoledì) dalle 9.00 alle 22.00;

– 5 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 6 gennaio (lunedì) dalle 9.00 alle 22.00;

– 12 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 19 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 26 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00.

Presumibilmente nella giornata di lunedì 23 dicembre sarà reso noto sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

AUTOTRASPORTO – Riforma dell'autotrasporto: il Coreper conferma l'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità. Consiglio dell'UE- Comunicato stampa 20 dicembre 2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa del Consiglio UE relativo alla conferma dell'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità.

"Oggi è stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del settore dei trasporti su strada dell'UE, con **l'approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte – note come pacchetto sulla mobilità – concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nei trasporti internazionali,**

l’accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore applicazione delle norme. Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha particolarmente bisogno e porranno fine a un’applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati membri. L’11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo.

(Le norme che abbiamo approvato oggi sono chiare, eque e applicabili: miglioreranno le condizioni di lavoro e sociali per i conducenti in una professione che deve diventare più attraente. Nel contempo, stiamo creando condizioni commerciali più armonizzate e stabili per le imprese di trasporti, molte delle quali sono PMI. Procedure più agevoli e un’applicazione più uniforme semplificheranno la vita di conducenti, imprese e autorità nazionali. Timo Harakka, ministro dei trasporti e delle comunicazioni della Finlandia, presidente del Consiglio)

Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un **certo grado di flessibilità nell’organizzazione degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionale**, per consentire loro di trascorrere più tempo a casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro.

Le nuove norme **confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve essere trascorso fuori dal**

veicolo. Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, l'alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro.

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un'area di parcheggio, l'UE promuoverà la costruzione e l'utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree.

Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell'ambito di un mercato nazionale al di fuori del paese del trasportatore ("cabotaggio"), il sistema attuale che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio.

Le **norme sul distacco dei conducenti** precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un'operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di

carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell'operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un'ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

Per garantire **condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi**, le norme in materia di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Per contrastare il fenomeno delle **"società di comodo"**, la riforma rafforza **il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività**. Per garantire che questo collegamento sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane.

Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un **modo affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico**. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025.

Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all'accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda

lettura).”

Ci riserviamo di inviare i testi appena disponibili.

Circolari ASSONIME – disponibili i numeri 28, 29, 30 e 31/2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Ricordiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 28, 29, 30 e 31/2019.

Circolare 31/2019 – La tassazione della Digital Economy secondo le più recenti linee di intervento OCSE: l’Approccio Unificato e la Tax on base eroding payments

La circolare completa l’approfondimento dei temi di fiscalità internazionale di maggior interesse per le nostre associate già in parte esaminati nella nostra precedente circolare n. 19 del 2018.

In particolare, in questa sede si focalizza l’attenzione sul tema della tassazione della digital economy e si analizzano i lavori in sede OCSE a livello dell’Inclusive Framework on BEPS (c.d. IF) che, ad oggi, comprende ben 137 giurisdizioni e che, proprio nel corso del 2019, ha prodotto alcuni importanti documenti della cui evoluzione intendiamo dare conto con

questa circolare.

Circolare 30/2019- Il quadro europeo e nazionale sulla cybersecurity: dalla direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Questa circolare propone una ricostruzione sintetica degli sviluppi normativi degli ultimi anni in tema di cybersecurity a livello europeo e a livello nazionale. In particolare, la circolare analizza le caratteristiche dell'attuale sistema di governance per la cybersecurity, i nuovi obblighi che la disciplina NIS pone in capo agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali e le disposizioni relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotte dal decreto legge n. 105/2019. Infine, la circolare illustra il nuovo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza introdotto dal regolamento (UE) 2019/553, (c.d. Cybersecurity Act).

Circolare 29/2019 – IVA – La riforma degli scambi intracomunitari – Le "quattro soluzioni rapide" (Quick fixes)

La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari sarà interessata, dal prossimo 1° gennaio 2020, da alcune importanti modifiche – denominate "Quick fixes", ovvero "soluzioni rapide" – finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

In particolare, nella direttiva del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 sono contenute alcune disposizioni riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, e la valenza da attribuire al numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie. Ulteriori nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari sono state previste dal regolamento di esecuzione n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 in relazione alle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie.

La direttiva n. 2018/1910 non è stata ancora formalmente recepita in Italia, mentre le disposizioni del regolamento n. 2018/1912 sono invece direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

In questa circolare, dopo aver ricordato brevemente le fasi che hanno portato alla introduzione delle "quattro soluzioni rapide" per l'IVA, ci soffermiamo sulle caratteristiche essenziali di ognuna di esse, confrontandole con quella che è attualmente la disciplina vigente in ambito nazionale e segnalando le criticità che potrebbero a breve verificarsi.

Circolare 28/2019 – Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico

Il Regolamento n. 537/2014 sulla revisione legale delle società rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico ha introdotto un tetto per i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione.

A partire dal 1° gennaio 2020 (per le società con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), le società che siano enti di interesse pubblico saranno tenute a monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto.

In considerazione dei problemi applicativi della disciplina, la circolare passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Le aziende interessate, possono richiederne copia inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

CHIUSURA UFFICI

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 20, 2019
Si comunica che in occasione delle prossime Festività natalizie gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi da martedì 24 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020.

Per comunicazioni urgenti è possibile contattare:

Angelica Agresta

Coordinatrice Organizzazione Interna cell.

3491624209 a.agresta@confindustria.sa.it

Monica De Carluccio

Coordinatrice Attività associative cell. 3491622836 m.decarluccio@confindustria.sa.it

Giuseppe Baselice

Responsabile Relazioni Industriali cell. 3351372618 g.baselice@confindustria.sa.it

Con l’occasione si formulano i migliori Auguri di un Sereno Natale.

AUTOTRASPORTO: calendario dei divieti di circolazione anno 2020 – Dettaglio gennaio

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Informiamo che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo al calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2020 per i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Nell’attesa, anticipiamo che per il mese di gennaio la circolazione è vietata:

– 1° gennaio (mercoledì) dalle 9.00 alle 22.00;

– 5 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 6 gennaio (lunedì) dalle 9.00 alle 22.00;

– 12 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 19 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

– 26 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00.

Presumibilmente nella giornata di lunedì 23 dicembre sarà reso noto sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

AUTOTRASPORTO – Riforma dell’autotrasporto: il Coreper conferma l’accordo provvisorio sul pacchetto mobilità. Consiglio dell’UE- Comunicato stampa 20 dicembre 2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa del Consiglio UE relativo alla conferma dell’accordo provvisorio sul pacchetto mobilità.

“Oggi è stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del settore dei trasporti su strada dell’UE, con **l’approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte – note come pacchetto sulla mobilità – concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nei trasporti internazionali, l’accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore applicazione delle norme.** Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha particolarmente bisogno e porranno fine a un’applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati membri. L’11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo.

(Le norme che abbiamo approvato oggi sono chiare, eque e applicabili: miglioreranno le condizioni di lavoro e sociali per i conducenti in una professione che deve diventare più attraente. Nel contempo, stiamo creando condizioni commerciali più armonizzate e stabili per le imprese di trasporti, molte delle quali sono PMI. Procedure più agevoli e un’applicazione più uniforme semplificheranno la vita di conducenti, imprese e autorità nazionali. Timo Harakka, ministro dei trasporti e delle comunicazioni della Finlandia, presidente del Consiglio)

Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un **certo grado di flessibilità nell’organizzazione degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionale**, per consentire loro di trascorrere più tempo a

casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro.

Le nuove norme **confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve essere trascorso fuori dal veicolo.** Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, l'alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro.

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un'area di parcheggio, l'UE promuoverà la costruzione e l'utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree.

Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell'ambito di un mercato nazionale al di fuori del paese del trasportatore ("cabotaggio"), il sistema attuale che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio.

Le **norme sul distacco dei conducenti** precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità

di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un'operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell'operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un'ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

Per garantire **condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi**, le norme in materia di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Per contrastare il fenomeno delle **"società di comodo"**, la riforma rafforza **il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività**. Per garantire che questo

collegamento sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane.

Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un **modo affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico**. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025.

Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all'accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda lettura).”

Ci riserviamo di inviare i testi appena disponibili.

AGEVOLAZIONI start up innovative – Bando Smart & Start. Invio domande dal 20 gennaio 2020

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 20, 2019

In riferimento alle nostre precedenti news sul bando in oggetto, informiamo che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata pubblicata la circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019, che definisce tempistiche e modalità di presentazione delle domande secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate, sulle base della nuova modulistica, a partire **dal 20 gennaio 2020.**

Le domande già presentate e per le quali, alla data di pubblicazione della predetta circolare, non siano già stati adottati provvedimenti da parte del Soggetto Gestore, potranno essere riformulate in base alla nuova disciplina entro 60 giorni dalla suddetta data del 20 gennaio 2020. In caso di ripresentazione è fatta salva, ai fini dell'ammissibilità delle spese e dell'accertamento dei relativi requisiti, la data di presentazione della domanda originaria.

La misura agevolativa è riservata alle **startup innovative**, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte **nell'apposita sezione speciale del registro imprese** e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi ad oggetto la **produzione di beni e l'erogazione di servizi** che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- significativo contenuto tecnologico e innovativo;

- sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'**economia digitale**, dell'**intelligenza artificiale**, della ***blockchain*** e dell'***internet of things***;
- valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (*spin off* da ricerca).

I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con **organismi di ricerca**, **incubatori e acceleratori d'impresa**, ***Digital Innovation Hub*.**

Smart&Start Italia finanzia **piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro**, comprendenti le seguenti categorie di spese:

- immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa;
- immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, *know-how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d'impresa e quelli relativi al *marketing* ed al *web-marketing*, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d'impresa);
- personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo

aventi i requisiti indicati all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Nei limiti del 20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (ivi compresi quelli di *hosting* e di *housing*) e godimento di beni di terzi.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le agevolazioni

Le startup richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- **finanziamento agevolato**, **senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni**, oppure **preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca** (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.

Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un**

ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.

- **servizi di tutoraggio**: le sole startup innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

Soggetto gestore dell'intervento è **Invitalia S.p.A.**, alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e l'effettuazione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

L'istruttoria dei piani d'impresa è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
2. carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
3. sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l'impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato;
4. fattibilità tecnologica ed operativa del piano d'impresa.

Nell'ambito delle **verifiche istruttorie è attribuita, tra le altre, una premialità alle startup** che **prevedono forme di collaborazione con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori di impresa (ivi compresi i *Digital Innovation Hub*)** e alle startup già operanti nelle Regioni del Centro-Nord da almeno 12 mesi che promuovono la realizzazione di un piano d'impresa localizzato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Le domande frequenti sulla disciplina relativa a Smart&Start Italia sono consultabili nella sezione dedicata del sito www.smartstart.invitalia.it.

Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – novembre

2019

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 20, 2019

TFR

A novembre 2019 l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,3.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a novembre 2019 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2018, secondo l'art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01521915.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal **1° al 30 novembre 2019**.

Allegati

Tabella+Crediti+lavoro_novembre19_161219_Confindustria

Tabella+TFR_novembre19_161219_Confindustria

Fare Rete per il Contract percorso formativo – 10/11/12 febbraio 2020 Confindustria

Salerno

scritto da Massimiliano Pallotta | Dicembre 20, 2019
ICE-Agenzia, nell'ambito della promozione della filiera Contract Italiano – www.contractitaliano.it, organizza un percorso formativo **gratuito** per MPMI incentrato sull'importanza delle "azioni di rete" e dei "raggruppamenti di imprese per l'export" come strumento per migliorare la partecipazione e la competitività della filiera italiana nelle commesse di contract internazionale.

Obiettivi del corso

– *Cogliere le opportunità di crescita* legate al mercato internazionale del contract con particolare riguardo ad alcuni mercati target

– Fornire informazioni sugli *aspetti strategici, tecnici e normativi dei contratti di rete* come strumento e modello organizzativo per approcciare al mercato del contract

– Favorire la *formazione di cordate italiane* in commesse contract internazionali

L'approccio formativo prevede lezioni frontali in aula di 2,5 giornate, tenute da docenti/esperti della Faculty ICE.

Possono partecipare le MPMI della filiera Contract – **arredamento, edilizia, imprese specializzate, studi di progettazione** – rappresentate dal titolare, Ad, General Manager, Responsabile BU.

Non sono ammesse a partecipare le società di consulenza e/o i consulenti liberi professionisti.

Gli incontri si svolgeranno in Confindustria Salerno nei giorni 10/11/12 febbraio 2020

Per a**derire è necessario c**ompilare entro il 23/01/2020 il

Modulo Online cliccando QUI

http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/358-fare-rete-per-il-contract.html

Le aziende verranno ammesse in **ordine cronologico** fino all'esaurimento dei posti disponibili in sala.

In allegato il dettaglio del programma.

Allegati

CIRCOLARE CONTRACT